

## ALLEGATO 1



### DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

**relative all'“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali professionalizzanti – Percorso 2B“Upskilling” / Percorso 3A e 3B “Reskilling” / Percorso 4B “Lavoro e inclusione” del piano attuativo GOL della Provincia autonoma di Trento”**

a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione finanziato dall’UE – Next Generation EU

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'organismo denominato \_\_\_\_\_

Con sede \_\_\_\_\_ cod.fisc./partita iva \_\_\_\_\_

Proponente il progetto denominato \_\_\_\_\_

(codice \_\_\_\_\_)

### DICHIARA

➤ di avere preso visione ed accettato quanto contenuto nella seguente normativa e documentazione:

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” del PNRR;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

- Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Novembre 2021 “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. n. 306 del 27 dicembre 2021;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- *SI.GE.CO Sistema di gestione e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali titolare di interventi del P.N.R.R. Italia;*
- Linee guida sul monitoraggio-circolare RGS sul monitoraggio n. 27 del 21/06/2022;
- Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”;
- Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020, per ultimo modificato con DGP n. 2476 di data 22 dicembre 2022 ;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 25 febbraio 2022 di adozione in via preliminare del piano attuativo provinciale del programma nazionale GOL ;
- programma operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento (PO FSE), approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e con deliberazione della Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale 24 agosto 2018, n. 1544;
- regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015;

- Delibera della Giunta Provinciale n. 327/2018 che reca “Modifiche e integrazioni dei criteri e modalità di attuazione del Programma operativo FSE 2014-2020 per il periodo di programmazione del FSE 2014-2020” di seguito denominati “Criteri di attuazione” ;
- Delibera della Giunta Provinciale n. 1690/2015 di conferma delle CUS per il PO FSE 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1295 del 15/07/2022 di approvazione definitiva del PAR della Provincia Autonoma di Trento;
- Deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della sezione III del Regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.i.);
- Determinazione del Servizio Europa n. 33/2020 “Modifica del calcolo della quota fissa e variabile del parametro ora/corso, in applicazione delle tabelle di costi unitari standard per le azioni formative relative al potenziamento delle competenze chiave relative all'Asse 1 "Occupazione" Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggior difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata" a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Il sottoscritto si impegna altresì:

- ad accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione:

#### **DISPOSIZIONE N.1**

Il soggetto realizzatore dichiara di aver preso visione della normativa sopra riportata e dell’Avviso, di cui tale atto, è parte integrante e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni previste.

Il codice Unico di Progetto CUP, sarà assegnato dall’Amministrazione per la singola edizione finanziata e sarà registrato nel sistema informatico.

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta “Provincia”.

Nella gestione delle medesime attività il soggetto realizzatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nella sezione A dei “Criteri di attuazione”;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico - organizzativo e amministrativo;
- fornire all’amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali;

- conservare presso di sé la documentazione, i registri elettronici ed i report in caso di FAD, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti, in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi secondo quanto stabilito nei "Criteri di attuazione", anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuale. A tal proposito si evidenzia che l'amministrazione attuatrice è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria;
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico o in alternativa il registro cartaceo fornito dall'Amministrazione provinciale;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto;
- conseguire dei risultati in riferimento a milestone e target.

Nella gestione degli interventi si impegna per il rispetto dei seguenti principi:

- di DNSH "*do no significant harm*" (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente;
- di Tagging clima e digitale, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- di Parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- di Valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l'inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- di Riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie del bilancio statale;
- principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR, così come riportati nell'Allegato 2 della Circolare RGS n. 21 del 14 Ottobre 2021 di questo documento recante il "Format di autodichiarazione" per la procedura di selezione mediante avviso pubblico dei progetti afferenti agli interventi del PNRR ed in specie, nell'ambito del presente Avviso, alle misure attuative del Programma GOL.

## **DISPOSIZIONE N.2**

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili previsti dall'Avviso e dai "Criteri di attuazione".

Ciascuna edizione dei percorsi dovrà prevedere iscritti proveniente dalla stessa profilazione e pertanto rientranti nello stesso percorso GOL (Percorso 2 "Upskilling", Percorso 3 "Reskilling", Percors 4B "Lavoro e inclusione").

Il soggetto realizzatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché a fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale. Con riguardo ai corsi dell'Area Informatica, il soggetto realizzatore è tenuto a fornire un personal computer a ciascun partecipante.

## **DISPOSIZIONE N.3**

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dal soggetto realizzatore entro i termini previsti specificatamente nell'Avviso.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nella sezione A dei "Criteri di attuazione" e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025, pena il non riconoscimento delle spese sostenute.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti nell'Avviso e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

## **DISPOSIZIONE N.4**

Il soggetto realizzatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del sopracitato regolamento d'esecuzione della L.P. 2/2015 e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali, nonché all'eventuale piattaforma informatica utilizzata per la modalità di erogazione a distanza della formazione, ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il soggetto realizzatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali dei destinatari degli interventi formativi, ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale e delle prescrizioni dell'Autorità di controllo.

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche iscritte ai percorsi formativi di propria pertinenza, forniti con la domanda di iscrizione nonché eventuali ulteriori dati conferiti nel corso dell'implementazione dei corsi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, per le finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi. Tali dati saranno raccolti ed elaborati attraverso il sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi. I trattamenti, che potranno essere effettuati con o senza strumenti automatizzati, comprendono solamente le operazioni di raccolta, registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati personali;
- b) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- c) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto del Capo VI del Regolamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- d) garantire il rispetto dei principi comunitari in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento, nonché il rispetto della Privacy Policy del Titolare approvata con deliberazione della Giunta provinciale 54/2019 e s.m.;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle minime di cui alla circolare AGID n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- i) comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare e cooperare con il Titolare per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento. Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, il Responsabile dovrà fornire tutte le informazioni disponibili relative alla natura della violazione (compresi il numero approssimativo di interessati e di relative registrazioni); alle probabili conseguenze della violazione; alle misure adottate o di cui si propone l'adozione;
- j) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO), garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento;

- k) procedere alla designazione per iscritto degli Amministratori di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i relativi *access log* per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08;
- l) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- m) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- n) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, nei limiti temporali fissati dalla disposizione n. 1 relativamente alla rendicontazione degli interventi, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;
- o) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 28, solamente previa autorizzazione scritta del Titolare.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione delle Disposizioni, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, da ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

## **DISPOSIZIONE N.5**

### MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art.33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- stati d'avanzamento nella misura massima del 60% (sessanta %) del valore del rendiconto depositato presso l'Amministrazione provinciale - senza necessità di deposito fideiussorio, né richiesta preventiva di anticipo
- saldo, erogato a seguito del controllo della rendicontazione finale e del rispetto di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento dell'importo finanziato.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il soggetto realizzatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei “Criteri di attuazione”. Il pagamento dello stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell’anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l’esame della documentazione relativa alla documentazione contabile, potrà avvalersi di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sezione A, di cui al D.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l’attività di revisione, il soggetto realizzatore collabora con la Provincia e/o la società o/e con il revisore incaricato dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all’attività di gestione ed alle spese sostenute.

#### **DISPOSIZIONE N.6**

Il soggetto realizzatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nell’Avviso e nella Sezione A dei “Criteri di attuazione” e previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che le Operazioni sono finanziate nell’ambito del PNRR con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’unione europea e all’iniziativa Next Generation EU “Finanziato dall’unione Europea – Next generation EU” riportando nella documentazione tra gli altri sempre l’emblema dell’Unione europea.

#### **DISPOSIZIONE N.7**

In caso di inosservanza da parte del soggetto realizzatore delle disposizioni stabilite nell’Avviso, nella sezione A dei “Criteri di attuazione” e nelle presenti disposizioni, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

#### **DISPOSIZIONE N.8**

Il soggetto realizzatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell’Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il soggetto realizzatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il soggetto realizzatore si impegna, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell’esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell’utenza.

Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente periodo, il soggetto realizzatore si impegna sin d’ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.



Il soggetto realizzatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) RCO, RCT e polizze assicurative infortuni che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività, così come previste dai "Criteri di attuazione" con relativi massimali. Gli estremi delle posizioni assicurative dovranno essere inseriti nel sistema informativo prima dell'avvio delle attività. Il soggetto realizzatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto realizzatore e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". L'amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto realizzatore e la documentazione antimafia. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla sezione A dei "Criteri di attuazione".

### **DISPOSIZIONE N. 9**

Il soggetto realizzatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Il legale Rappresentante o suo delegato\*  
(Nome e Cognome)

---

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto proponente approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Il legale Rappresentante o suo delegato\*  
(Nome e Cognome)

---

*In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.*

*\*Secondo quanto previsto dall'Avviso, le presenti Disposizioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato.*